



ALLEGATO "A" – STATUTO ASSOCIATIVO "Albanoarte Teatro"

Art. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "Albanoarte Teatro".

Essa è costituita con la veste legale prevista dall'Art.36 e seguenti del Codice Civile (Libro Primo, Titolo II, Capo III) e dal Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore).

La denominazione si intenderà automaticamente integrata come segue: "Albanoarte Teatro Ets" a decorrere dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel registro del Terzo Settore (RUNTS) da eseguire a cura del Consiglio Direttivo dopo l'istituzione del registro.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Provincia di Bergamo, nel Comune di Albano Sant'Alessandro (Piazza Caduti per la Patria, 4 – CAP 24061). Il consiglio direttivo ha il potere di variare l'indirizzo della sede legale purché lo stesso sia all'interno del medesimo comune.

Art. 3 – Oggetto Sociale

L'attività dell'associazione è quella indicata nella lettera i) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 che di seguito si riporta:

"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

In particolare l'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, artistiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

L'Associazione si propone di produrre, promuovere e diffondere la cultura in generale, con peculiare riferimento all'attività artistica e teatrale.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- produrre ed organizzare manifestazioni artistiche e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, laboratori teatrali, di narrazione e arti creative, scambi artistici nazionali ed internazionali;
- favorire l'educazione artistica e teatrale nelle giovani generazioni nelle scuole e nelle biblioteche;
- promuovere iniziative idonee al raggiungimento dello scopo sociale di promozione culturale ed artistica.

L'Associazione è apolitica, apartitica, acconfessionale e non ha scopo di lucro.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

4.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso economico rispetto all'eventuale versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà delle/gli aderenti all'Associazione contribuire, anche economicamente, all'attività dell'Associazione.

4.4 I versamenti al fondo di dotazione dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto: i versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

4.5 Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Bilancio

5.1 Entro il 31/05 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

I bilanci debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro presentazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'Assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

5.2 L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5.3 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, quest'ultimo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

Art. 6 – Associate/i

- 6.1 L'assemblea ordinaria degli associati è sovrana e delibera sulle materie ad essa riservate:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.
- 6.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
- 6.3 L'Assemblea straordinaria degli associati è sovrana e delibera sulle materie ad essa riservate:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'associazione;
 - d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.
- 6.4 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
- 6.5 La convocazione dell'Assemblea avviene almeno 15 giorni prima della data di adunanza, mediante affissione nella sede legale dell'Associazione dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione (sia di prima che di seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare.
- 6.6 Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per le materie riservate all'assemblea ai sensi della legge e dell'art. 6.1 del presente statuto, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
- 6.7 L'iscrizione all'Associazione è vagliata dal Consiglio Direttivo ed è a tempo determinato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- 6.8 Colei/colui che voglia aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto ed eventuali Regolamenti. È consentita l'assunzione della qualifica di associato da parte di APS o OdV; possono assumere la qualifica di associati anche altri Enti di Terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro, in misura comunque non superiore al 50% rispettivamente delle APS o OdV presenti.
- 6.9 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta.
In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

- 6.10 È Associata/o (ruolo citato d'ora in avanti come 'Associato' o 'Associati') chi è ammessa/o con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Gli Associati partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione, prestando la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito (salvo un rimborso di spese sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione o dalla Legge). Agli Associati che attivamente partecipano alla vita culturale dell'Associazione è rilasciata una tessera associativa nominale, non cedibile a terzi, non collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale, del valore temporale di un anno; il titolare della suddetta tessera potrà godere di alcune agevolazioni relative alle attività organizzate dall'Associazione stessa.

- 6.11 Gli Associati possono recedere dall'Associazione in ogni momento mediante richiesta inviata al Presidente che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo per deliberare in merito.
- 6.12 In presenza di inadempienza e/o inosservanza dello Statuto e/o di eventuali Regolamenti dell'Associazione, nonché in presenza di altri gravi motivi (contrarietà a quanto stabilito nello Statuto e/o alle finalità dell'Associazione), l'Associato viene escluso con delibera del Consiglio Direttivo con conseguente annullamento della tessera.
- 6.13 Il Consiglio Direttivo può nominare Associato ad Honorem colei/colui che attivamente ha partecipato alla vita culturale dell'Associazione contribuendo a scriverne la storia. Tale riconoscimento comporta eguali diritti del titolare di tessera associativa (Art. 6.4 e seguenti).
- 6.14 Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta alla Segreteria e presso la Sede Amministrativa entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire fisicamente o digitalmente.

Art. 7 – Volontarie/i

- 7.1 L'Associazione può avvalersi di Volontarie/i (ruolo citato d'ora in avanti come 'Volontario' o 'Volontari') nello svolgimento delle proprie attività. I Volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
- 7.2 Ai Volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 7.3 I Volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

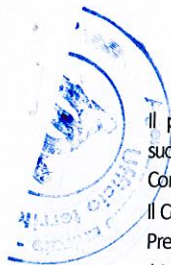
- 8.1 Sono organi dell'Associazione:
- La Presidenza dell'Associazione;
 - La Vice-Presidenza dell'Associazione;
 - La Segreteria dell'Associazione;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - L'Assemblea aderenti all'Associazione;
 - L'Organo di controllo (ove obbligatorio per legge ed effettivamente nominato);
 - L'Organo di revisione (ove obbligatorio per legge ed effettivamente nominato).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

8.2 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non più di nove Consiglieri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.



Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si regge ed è retto dalle figure del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. In mancanza di tale iscrizione le limitazioni al potere di agire non saranno opponibili ai terzi.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

In caso di dimissioni da parte di un membro del consiglio direttivo comporterà la decadenza dell'intero consiglio e la nomina dei componenti del nuovo organo amministrativo verrà rimessa nelle mani dell'Assemblea che delibererà in proposito.

8.3 Presidente dell'Associazione

La/il Presidente dell'Associazione (ruolo citato d'ora in avanti come 'il Presidente') la rappresenta di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Nel Presidente è riconosciuta la carica di Direzione Artistica dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto ed eventuali Regolamenti, favorendone la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, in collaborazione con la Tesoreria, cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

8.4 Vice-Presidente dell'Associazione

La/il Vice-Presidente (ruolo citato d'ora in avanti come 'il Vice-Presidente') sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

8.5 Segretario/o dell'Associazione

La/il Segretario/o (ruolo citato d'ora in avanti come 'il Segretario') coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il corretto funzionamento dell'amministrazione e per l'adempimento delle finalità dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, cura la tenuta del relativo Libro Verbali, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Il Segretario può anche assumere le funzioni di Tesoriere dell'Associazione se così deliberato dal Consiglio Direttivo. In tale caso ha il compito della regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione, di redigere il bilancio preventivo e consuntivo (in collaborazione con il Presidente), di predisporre mandati di pagamento e reversali d'incasso; può ricevere delega dalla Presidenza per effettuare pagamenti e incassi in nome e per conto dell'Associazione.

8.6 Organo di controllo

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

8.7 Organo di revisione

Qualora i Membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 9 – Gruppi collaterali

9.1 In base alle sue finalità l'Associazione promuove ed appoggia la creazione di formazioni artistiche tra Associati legate ad un meritevole progetto.

9.2 Nella medesima ottica, l'Associazione favorisce ed incoraggia la collaborazione con altri gruppi ed associazioni che operino nell'ambito culturale, sostenendone l'attività nei casi lo ritenesse opportuno e rispondente alle sue finalità.

9.3 L'Associazione stabilisce di volta in volta le direttive di ingaggio artistico per produzioni e co-produzioni con i gruppi in questione.

9.4 L'Associazione, accogliendo un progetto a lei affine presentato dalle suddette formazioni, si impegna a rispondere di una responsabilità produttiva ed artistica dello stesso. A sua volta il proponente del progetto si fa carico della relativa responsabilità artistica, culturale e performativa e si impegna ad informare rapidamente l'Associazione di ogni eventuale scelta e modifica che comporti oneri supplementari (economici e morali) che possano gravare sull'Associazione stessa.



9.5

Nell'eventualità che il progetto non corrisponda a quanto pattuito inizialmente tra le parti (Art. 9.5), venendo quindi meno il rapporto di fiducia, l'Associazione non risponde di eventuali danni economici e morali provocati e si riserva di tutelare al meglio la propria immagine mediante congrue azioni a difesa dell'onorabilità della stessa.

Art. 10 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene il Libro Verbali relativo alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I Libri dell'Associazione sono visibili a chi ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 11 – Bilancio, avanzi di gestione, emolumenti e rimborso spese

11.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di usare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 – Scioglimento

11.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 13 – Clausola compromissoria e Legge applicabile

13.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

13.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Albano Sant'Alessandro (BG), 20 Giugno 2022

[Signature] *Roberto Finocchia*

[Signature]

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

Registrato a Bergamo 1

n. 28 GIU 2022

di n. Serie 3

000 Euro

IL FUNZIONARIO
VINCENZO CAGACE

